

COMUNE DI  
**TOVO SAN GIACOMO**  
Provincia di Savona



**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**



**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA**

*Approvato con D.C.C. n. 30 del 12.07.2005  
In vigore dal 26.08.2005*

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni
- Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

## TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 12 - Esazione della tassa/canone di occupazione di suolo pubblico
- Art. 13 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 - Revoca autorizzazioni
- Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e servizi tecnologici vari
- Art. 17 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 18 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Chiusura strade pubbliche

## TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 23 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 24 - Vettrine e luminarie
- Art. 25 - Insegne, cartelli e pubblicità luminose
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici
- Art. 27 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 28 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 - Collocamento di targhe e lapidi
- Art. 30 - Depositi in proprietà privata
- Art. 31 - Baracche ed orti
- Art. 32 - Fumi ed esalazioni
- Art. 33 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 34 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 35 - Trasporto di letame e di materiale da espurgo
- Art. 36 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
- Art. 37 - Alberi e vegetazione – pulizia terreni, rii e fossi

## **TITOLO IV - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

- Art. 38 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 40 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 41 - Impianti tecnologici

## **TITOLO V - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 42 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 43 - Rumori nelle case
- Art. 44 - Rumori fastidiosi
- Art. 45 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 46 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 47 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 48 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 49 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

## **TITOLO VI - SICUREZZA PUBBLICA**

- Art. 50 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 52 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 54 - Accensione ed uso del fuoco per abbruciamento di residui vegetali
- Art. 55 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 56 - Autorimesse
- Art. 57 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 58 - Protezioni da materiali
- Art. 59 - Getto di cose
- Art. 60 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 61 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 62 - Ordini di riparazione
- Art. 63 - Manutenzione aree di pubblico transito
- Art. 64 - Pozzi e cisterne
- Art. 65 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 66 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 67 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 68 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
- Art. 69 - Intralcio alla circolazione
- Art. 70 - Raccolta di fondi a scopo benefico
- Art. 71 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 72 - Cortei funebri

## **TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 73 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 74 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 75 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 76 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 77 - Materiale maleodorante
- Art. 78 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 79 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 80 - Cura delle siepi e piante
- Art. 81 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 82 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 83 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art. 84 - Strade campestri

#### **TITOLO VIII - DIVIETI**

- Art. 85 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 86 - Divieto di campeggio libero
- Art. 87 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 88 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 89 - Giardini e parchi pubblici – autorizzazioni particolari
- Art. 90 - Atti vietati sulle strade
- Art. 91 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 92 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 93 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art. 94 - Strade campestri

#### **TITOLO IX - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI**

- Art. 94 - Svolgimento attività di commercio
- Art. 95 - Obbligo di vendita
- Art. 96 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 97 - Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti
- Art. 98 - Cartellini dei prezzi e peso delle merci
- Art. 99 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 100 - Esercizi Pubblici
- Art. 101 - Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
- Art. 102 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 103 - Disposizioni per la vendita su area pubblica
- Art. 104 - Commercio in forma itinerante
- Art. 105 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 106 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 107 - Sagre, fiere e mercati
- Art. 108 - Mercati di gente d'affari
- Art. 109 - Uso di contrassegni del Comune

#### **TITOLO X - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Art. 110 - Norme generali
- Art. 111 - Denuncia di inizio attività
- Art. 112 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 113 - Controlli
- Art. 114 - Cessazioni

#### **TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

- Art. 115 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 116 - Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere
- Art. 117 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 118 - Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

#### **TITOLO XII - SANZIONI E NORME FINALI**

- Art. 119 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 120 - Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 121 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 122 - Interventi per interesse privati
- Art. 123 - Adeguamento attività preesistenti
- Art. 124 - Entrata in vigore
- Art. 125 - Abrogazione norme preesistenti

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.

Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Quando, nel testo dei successivi articoli ricorre il termine "Regolamento" senza ulteriori specificazioni deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana .

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità Comunale e gli ordini anche orali, impartiti dai funzionari Comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e Regolamenti.

#### **Articolo 2**

##### Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla i Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge negli atri, nelle scale negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nelle serre agricole e nei luoghi dove si svolgono attività agricole e in generale in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

#### **Articolo 3**

##### Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse salvo diversa disposizione, oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade, soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o soggetta a "Dicatio ad Patriam" ovvero quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

#### **Articolo 4**

##### Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con riserva di parte dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso, nuove o diverse condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse e/o di revocare, sospendere per ragioni di pubblico interesse e a suo insindacabile giudizio, i benefici concessi.
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
- g) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

### **Articolo 5**

#### **Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi**

Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione/autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

Il Responsabile del Procedimento provvede in sede di istanza a richiedere i pareri degli organi tecnici Comunali competenti in materia, al fine di verificare la compatibilità dell'autorizzazione/concessione con le esigenze di carattere generale inerenti la salvaguardia architettonica, urbanistica ed ambientale, la pubblica igiene, l'ordine pubblico e la circolazione stradale. Quando sussistono ragioni di particolare urgenza il diniego o l'autorizzazione possono essere concesse dal funzionario responsabile sentiti, anche solo oralmente, i pareri degli uffici competenti.

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli artt.19 e 20 della Legge 07/08/1990 n°241 e s.m.i., in materia di denuncia di attività e di silenzio assenso.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, alla Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Quando nel testo del presente Regolamento si fa riferimento al responsabile del Servizio o dell'Autorità Comunale, senza ulteriori precisazioni si intende che la competenza è attribuita al responsabile del Servizio competente per materia. Fatta salva la facoltà del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi Comunali di attribuire le competenze stabilite dal presente Regolamento ad un diverso servizio.

### **Articolo 6**

#### **Pubblicità dei titoli autorizzativi**

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

### **Articolo 7**

#### **Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni.**

Tutti gli atti di cui all'art.4, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dal titolo, hanno validità di un anno decorrente dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

### **Articolo 8**

#### **Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo**

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al vigente regolamento sulle sanzioni amministrative di cui all'art.128

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, l'amministrazione Comunale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

### **Articolo 9**

#### **Pubblicità del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento del solo costo di riproduzione.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso la Sede del Servizio Polizia Municipale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

## **TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 10**

#### **Occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Salvo quanto disposto dal Regolamento sulla tassa/canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico protratta nel tempo senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le autorizzazioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre sono considerate temporanee.

Le autorizzazioni permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le autorizzazioni temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

### **Articolo 11**

#### **Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico**

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo nullaosta del Servizio di Polizia Municipale

Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, o per parcheggi a pagamento, sono rilasciate dal responsabile del Servizio Commercio.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia e sono rilasciate dall'Ufficio Commercio. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

## **Articolo 12**

### Esazione della tassa/canone di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa/canone dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento sulla tassa/canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione può essere sostituito dalla ricevuta rilasciata, con la collaborazione della Polizia Municipale, al concessionario a prova del pagamento della tassa di autorizzazione nella quale però saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo. In casi determinati l'ufficio Commercio potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione.

## **Articolo 13**

### Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

## **Articolo 14**

### Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, l'Autorità competente al rilascio del titolo può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

### **Articolo 15**

#### Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, negli incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio di Polizia Municipale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a quelle previste dal Codice della Strada.

### **Articolo 16**

#### Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture, cavi ed impianti in genere, ed altri manufatti destinati alla manutenzione ed all'esercizio di erogazione di pubblici servizi (quali a titolo esemplificativo acqua, energia elettrica, gas, impianto di linee telefoniche e telematiche) e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa/canone sull'occupazione del suolo pubblico.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture, i cavi e gli impianti ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari del Servizio Tecnico Comunale e del Servizio di Polizia Municipale, ai quali dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

### **Articolo 17**

#### Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Municipale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

La disciplina del presente articolo si applica anche a tutte le operazioni compiute da veicoli muniti di cestello (traslochi, interventi edilizi etc.)

### **Articolo 18**

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione delle aree citate all'Art. 3 del presente Regolamento con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti e/o in prossimità degli esercizi commerciali ed esclusivamente a nome del titolare dei medesimi con riferimento alla relativa autorizzazione commerciale o di pubblico esercizio ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nelle misure e con le modalità previste dalle norme sulla circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In caso di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

### **Articolo 19**

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0.80 dal suolo.

Si osserva quanto previsto dal precedente art.18 commi 3 e ss.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

### **Articolo 20**

Chiusura strade pubbliche

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Ente competente in base alle disposizioni del Codice della Strada.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza dell'Ente competente.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Per il Comune l'Ordinanza di chiusura è adottata dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale

### **TITOLO III**

## **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

#### **Articolo 21**

##### Disposizioni generali

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti utilizzati nella autorizzazione sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

#### **Articolo 22**

##### Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Responsabile del Servizio Tecnico, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

#### **Articolo 23**

##### Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni e non dovranno sporgere nella parte di strada riservata alla circolazione e sosta dei veicoli.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

## **Articolo 24**

### **Vetrine e Luminarie**

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata ad autorizzazione Comunale rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico.

Chiunque intenda installare vetrine e simili e/o infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

## **Articolo 25**

### **Insegne cartelli e pubblicità luminosa**

L'esposizione ed installazione di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse o comunque su aree pubbliche o di uso pubblico in vista di esse, deve essere autorizzata nel rispetto del vigente Codice della Strada nonché dal vigente Regolamento sulla Pubblicità e dal regolamento edilizio.

In ogni caso è vietata l'esposizione di insegne, cartelli o mezzi pubblicitari visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che producano abbagliamento o che comunque siano in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Per il Comune competente al rilascio è il servizio Tecnico, previo parere del Servizio Polizia Municipale.

Il rilascio è subordinato al pagamento dell'imposta/canone di pubblicità dovuta in base ai Regolamenti vigenti

### **Articolo 26**

#### Manutenzione degli edifici

I proprietari degli edifici dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

### **Articolo 27**

#### Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

### **Articolo 28**

#### Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dal Comune, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

### **Articolo 29**

#### Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale.

### **Articolo 30**

#### Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile del Servizio Tecnico, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

### **Articolo 31**

#### Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione del Servizio Tecnico.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

### **Articolo 32**

#### Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico, sentita l'A.S.L competente.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

### **Articolo 33**

#### Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I sacchetti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati all'interno degli appositi cassonetti in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale,

#### **Articolo 34**

##### Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge e i fossi, che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

#### **Articolo 35**

##### Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00 salvo i casi d'urgenza ordinati dall'Amministrazione.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

#### **Articolo 36**

##### Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 37**

##### Alberi e vegetazione-pulizia terreni rii e fossi

E' vietato il taglio degli alberi che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Sindaco.

I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Autorità comunale specificando i motivi e se del caso allegando una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità.

L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo mediterraneo e cioè : olivo, magnolia, palma, leccio o quercia di adeguate dimensioni.

I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno fare sì che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non vadano a contatto con linee elettriche sovrastanti il suolo.

I proprietari e/o conduttori di limitrofi alle strade soggiacciono a quanto previsto dall'ordinanza della prefettura di Savona concernente le misure per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di cui sopra di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito e che inoltre non si verifichino inconvenienti di natura igienico sanitaria.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni frontisti e/o confinanti di torrenti, rii, fossi, scoli e corsi d'acqua in genere di provvedere alla pulizia delle sponde e degli alvei, in particolare tagliando e rimuovendo la vegetazione arborea ed in generale ogni materiale che possa costituire ostacolo al deflusso delle acque.

In caso di inosservanza delle norme suddette l'Amministrazione Comunale per mezzo degli Uffici competenti provvederà ad emettere diffida e successivamente Ordinanza che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza. In caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà addebitando le spese e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art.650 del Codice Penale

## **TITOLO IV TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

### **Articolo 38**

Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 dei T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dal Servizio Commercio ai sensi del punto 9, primo comma, dell'articolo 19 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

### **Articolo 39**

Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti, previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte del Servizio Commercio a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione del Servizio Commercio che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e non soggette, quindi alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. e successive modifiche, dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

### **Articolo 40**

Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate

da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione del Servizio Commercio, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, il Servizio Commercio potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'articolo 80 del T.U. delle Leggi di P.S. Regio Decreto del 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

#### **Articolo 41**

##### **Impianti tecnologici**

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 e successive modifiche, a firma d'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, il Servizio Commercio, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

## **TITOLO V**

### **QUIETE PUBBLICA**

## **Articolo 42**

### Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, deve osservare la normativa vigente in materia ed in particolare il DPCM 14.11.1997, la Legge 447 del 26.10.1995 e s.m.i., la L.R.21.06.1999 n°18, la L.R.21.03.1998 n°12, il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Tovo San Giacomo ed il T.U.L.P.S. Inoltre, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini. Pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.

Nei casi di comprovata necessità il Sindaco potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Servizio Tecnico il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, secondo quanto previsto nel Piano di Zona delle attività rumorose.

L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 659 del T.U.L.P.S., dal DPCM 14.11.1997 e dalla Legge 447/1995, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia sarà sempre in facoltà del Servizio Tecnico, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Servizio Tecnico anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni.

In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal Servizio Commercio, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

## **Articolo 43**

### Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente art. 42.

#### **Articolo 44** Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati, a mero titolo esemplificativo : le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento di escavatrici, perforatrici, mezzi d'opera, motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

#### **Articolo 45** Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura rispettando i limiti e le prescrizioni di cui all'art.42 e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal Responsabile del Servizio Commercio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandolo a determinati limiti e condizioni.

#### **Articolo 46** Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

#### **Articolo 47** Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

### **Articolo 48**

#### Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva, specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi di vigenza dell'ora solare e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

### **Articolo 49**

#### Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni

I competenti uffici delle ARPA.L. su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

## **TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA**

### **Articolo 50**

#### Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti,

riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti del Servizio Tecnico non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

### **Articolo 51**

#### Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

### **Articolo 52**

#### Detenzione di combustibili in edifici

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/95 e del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

### **Articolo 53**

#### Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito del territorio comunale nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

É assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o strade che creino disturbo in conseguenza delle emissioni (fumo, odori, fuliggine o simili) alle abitazioni e alla circolazione

#### **Articolo 54**

##### Accensione ed uso del fuoco per abbruciamento di residui vegetali

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge forestale Regionale 22/01/1999 n°4 e successivo Regolamento 1/99 art.55 nonché quanto previsto dagli art. 844. del Codice Civile e quanto previsto dal Codice della Strada, l'uso del fuoco per l'abbruciamento dei residui vegetali nel territorio Comunale ricadente nella perimetrazione definita "centro abitato di cui alla delibera di giunta vigente e dalla consueta Ordinanza prefettizia in materia di prevenzione incendi è consentito:

-Dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 06.00 alle ore 09.00

-Dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 08.00 alle ore 11.00 .

Il fuoco dovrà comunque essere sorvegliato fino all'esaurimento e deve essere assicurato il totale spegnimento.

E' assolutamente vietata l'accensione e l'uso del fuoco in presenza delle seguenti situazioni :

- presenza di vento
- condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi
- durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" emesso dal Centro Operativo Regionale Antincendio boschivo

#### **Articolo 55**

##### Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli di cui al comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

#### **Articolo 56**

##### Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

#### **Articolo 57**

##### Trasporto di oggetti pericolosi

É vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

É in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

### **Articolo 58**

#### Protezione da materiali

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge o altro tipo di materiale offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

### **Articolo 59**

#### Getto di cose

É proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato per scritto dal Responsabile del Servizio Tecnico, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

### **Articolo 60**

#### Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

### **Articolo 61**

#### Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare

qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

## **Articolo 62**

### Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

## **Articolo 63**

### Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

## **Articolo 64**

### Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni, le vasche per approvvigionamento idrico e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

## **Articolo 65**

### Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, potrà negare l'autorizzazione qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

## **Articolo 66**

### Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

### **Articolo 67**

#### Atti contrari alla sicurezza

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

### **Articolo 68**

#### Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

### **Articolo 69**

#### Intralcio alla circolazione

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

### **Articolo 70**

#### Raccolta fondi a scopo benefico

Previo rilascio di apposita autorizzazione sono ammesse le raccolte di fondi con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

### **Articolo 71**

#### Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Servizio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

#### **Articolo 72** Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

### **TITOLO VII** **NETTEZZA PUBBLICA**

#### **Articolo 73** Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

#### **Articolo 74** Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Municipale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

#### **Articolo 75** Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

#### **Articolo 76**

##### **Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili**

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente al Servizio di Polizia Municipale, il quale apporrà su copia del volantino, opuscolo o simile timbro autorizzativo, che dovrà indicare data ore e modi in cui è concessa la distribuzione.

Tale copia dovrà essere nella disponibilità del distributore che la dovrà esibire ad ogni Forza di Polizia che ne farà richiesta. In caso di inottemperanza potrà essere sospesa ogni attività di volantinaggio e verranno applicate le norme che regolano la pubblicità ed le eventuali sanzioni penali previste.

#### **Articolo 77**

##### **Materiale maleodorante**

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

#### **Articolo 78**

##### **Divieto di lavatura e riparazione veicoli**

É proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

#### **Articolo 79**

##### **Trasporto di materiale di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia,

limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

### **Articolo 80**

#### Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose.

### **Articolo 81**

#### Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, e' proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

### **Articolo 82**

#### Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o nei corsi idonei e garantendo la separazione delle acque bianche dalle acque nere.

### **Articolo 83**

#### Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

### **Articolo 84**

#### Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

## **TITOLO VIII**

### **DIVIETI**

### **Articolo 85**

#### Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza.
- c) esporsi in costumi indecorosi.
- d) bagnarsi, nelle fontane e vasche pubbliche
- e) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
- f) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

### **Articolo 86**

#### **Divieto di campeggio libero**

In tutto il territorio Comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; inoltre è vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta sul territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo se del caso la collaborazione delle altre Forze di Polizia, al Servizio Tecnico e chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento del Servizio Polizia Municipale possono essere attivati campi sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa di cui all'art.121 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio Comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dall'art.159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private autorizzate le quali provvederanno a tenere in custodia il veicolo. Le spese di intervento, rimozione e custodia sono a carico del contravvenuto.

### **Articolo 87**

#### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

### **Articolo 88**

## Giardini e parchi pubblici-divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici è, specialmente fatto divieto di :

- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato
- cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante boschetti e tappeti erbosi;
- trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'uso ad altre persone
- introdurre motocicli o ciclomotori
- nei centri sportivi comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, escluse quelle in uso ai portatori di handicap
- è vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e dei Centri sportivi Comunali;
- è vietato introdurre animali se non nelle aree loro riservate è fatto divieto assoluto di introdurre animali negli spazi destinati al gioco dei bambini.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche in caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle Vie e Piazze del Comune

### **Articolo 89**

#### Giardini e parchi pubblici-Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Il servizio Commercio può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Servizio Commercio almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo

### **Articolo 90**

#### Atti vietati sulle strade

Salvo quanto previsto dal precedente Capo II del presente Regolamento nessuno può, senza permesso o autorizzazione del Servizio Tecnico competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

### **Articolo 91**

#### Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

### **Articolo 92**

#### **Custodia di fanciulli e persone incapaci**

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

### **Articolo 93**

#### **Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni**

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

## **TITOLO IX**

### **COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Articolo 94**

##### **Svolgimento attività di commercio**

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, deve essere in possesso dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal D.L.vo 31.03.1998 nr. 114 e successive modifiche e della L.R. 2/7/99 n°19 e smi.

Chiunque esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività al Servizio Commercio. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443 e Legge Regionale 02.01.2003, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi previsti dal citato D. L.vo 114/98, sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

#### **Articolo 95**

##### **Obbligo di vendita**

Coloro che esercitano un'attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità richieste dai consumatori.

#### **Articolo 96**

##### **Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita**

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento d'Igiene, i locali adibiti al commercio nonché i pubblici esercizi, e i laboratori debbono essere arredati con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

### **Articolo 97**

#### Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti

Il pane deve essere venduto a peso e non può essere venduto in forma ambulante.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti.

Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

### **Articolo 98**

#### Cartellini dei prezzi e peso delle merci

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.L.vo. 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

### **Articolo 99**

#### Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

### **Articolo 100**

#### Esercizi pubblici

I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

### **Articolo 101**

#### Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene negli esercizi pubblici di cui al presente capo gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale. I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, della polvere e dagli insetti.

In particolare:

- 1) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della mescolta, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- 2) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- 3) la pasticceria, i dolciumi, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo simile oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti.

### **Articolo 102**

#### Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto nelle località e nei giorni stabiliti dal Servizio Commercio.

Nessuno può esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal D.Lgs 31 marzo 1998 e successive modifiche o di leggi speciali come la legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni, relativa ai produttori agricoli diretti che vendono prodotti provenienti dal proprio fondo.

Le autorizzazioni di cui sopra devono sempre accompagnare l'esercizio dell'attività di vendita ed essere esibite a richiesta degli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale.

### **Articolo 103**

#### Disposizioni per la vendita su area pubblica

Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
- 2) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private dei negozi ed edifici in genere;
- 3) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo.
- 4) non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili.

Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

#### **Articolo 104**

##### Commercio in forma itinerante

Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante devono essere in possesso della prescritta autorizzazione.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:

- in tutte le strade ove esiste il divieto di fermata e/o il divieto di circolazione;
- in tutte le strade ove la presenza dell'operatore sia causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, come previsto dal Codice della Strada;
- nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale, sui sagrati delle chiese, nei giardini pubblici. Nelle stesse aree possono essere concessi, sentita la Giunta Comunale, posteggi per l'esercizio dell'attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze o avvenimenti.

In tali casi, è facoltà dell'Autorità competente limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli che risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle specifiche iniziative.

L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante a posto fisso, potrà comunque essere proibito dalla Polizia Municipale in speciali circostanze.

#### **Articolo 105**

##### Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

E', inoltre, vietato:

- a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
- b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
- c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
- d) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti ecc.;
- e) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.

#### **Articolo 106**

##### Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Servizio Commercio è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché derivati da simili prodotti.

#### **Articolo 107**

##### Sagre, fiere e mercati

Le sagre e le fiere saranno tenute nelle piazze negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dalla Giunta Comunale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra saranno concesse sotto l'osservanza delle norme del Capo II del presente Regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Il commercio fuori dai negozi, effettuato a posto fisso potrà essere esercitato solo nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento alle norme del presente Capo .

### **Articolo 108**

#### **Mercati di gente d'affari**

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

### **Articolo 109**

#### **Uso di contrassegni e stemmi del Comune**

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o per i quali non vi sia stato un precedente accordo con l'amministrazione Comunale stessa previa conforme delibera della Giunta Comunale

## **TITOLO X ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **Articolo 110**

#### **Norme generali**

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a

costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

### **Articolo 111**

#### **Denuncia di inizio attività**

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, preventiva denuncia.

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 48 del D.P.R. n. 303 del 1956, per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni previste dal Regolamento Locale di Igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche è demandata al Servizio Commercio e sarà espletata secondo i principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e le disposizioni del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 112**

#### **Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda**

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale permesso di costruire deve essere presentata nuova richiesta al Servizio Commercio. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.

### **Articolo 113**

#### Controlli

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo. 114**

#### Cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

### **Articolo 115**

#### Esercizio di mestieri girovagli

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, gli arrotini, i lustrascarpe, dovranno inoltre avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

### **Articolo 116**

#### Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio.

Coloro che svolgono le attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo di modello approvato dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 117**

#### Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta ed il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono potrà essere consentita l'esposizione anche di un apposito quadro da collocare a filo del muro.

### **Articolo 118**

#### Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'applicazione della tassa/canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Responsabile del Servizio Commercio revocherà l'autorizzazione a coloro che contravengono reiteratamente alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti, che non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e che non osservino le diverse condizioni alle quali l'autorizzazione stessa fu subordinata. La revoca potrà inoltre avvenire quando il titolare abbia ceduto personalmente l'attività, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

## **TITOLO XII SANZIONI**

### **Articolo 119**

#### Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze, approvato con D.C.C. n° 17 del 30.09.03

### **Articolo 120**

#### Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del Dlgs.267/2000 e smi. e successive modifiche, provvederà all'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **Articolo 121**

#### Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

### **Articolo 122**

#### Interventi per interessi privati

Trattasi di :

a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti richiesti da privati e finalizzati ad interesse privato o preminentemente privato.

b) interventi su traffico a seguito di attività e inconvenienti determinati da privati e imprese

Gli interventi al punto a) sono svolti solamente per le sotto notate condizioni :

I) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del servizio di Polizia Municipale e degli Uffici Servizi competenti.

II) Sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti istituzionali

III) Sono svolti successivamente al versamento di Euro 26.00 a titolo di rimborso fisso;

IV) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento di Euro 26.00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di Euro 52 per ogni ora o frazione di ora in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) per ogni addetto impiegato.

Gli interventi di cui al punto b) e determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato e preminentemente privato, sono svolti alle condizioni di cui ai punti I-II-III-IV del comma precedente.

### **Articolo 123**

#### Adeguamento attività preesistenti

Le attività o situazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi, se non diversamente disposto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo

### **Articolo 124**

#### Entrata in vigore

Regolamento di Polizia Urbana

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione eseguita ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione.

### **Articolo 125**

#### Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.